

Codice A1715A

D.D. 18 settembre 2026, n. 880

DGR n. 2-2646/2026/XII del 09/06/2026 "Calendario Venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2026/2027". Presa d'atto e verifica di correttezza delle richieste relative alle giornate di caccia programmata nei CA ai sensi dell'articolo 3.2 lett. B) dell'Allegato A alla citata DGR.



ATTO DD 880/A1715A/2026

DEL 18/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: DGR n. 2-2646/2026/XII del 09/06/2026 “Calendario Venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2026/2027”. Presa d'atto e verifica di correttezza delle richieste relative alle giornate di caccia programmata nei CA ai sensi dell’articolo 3.2 lett. B) dell’Allegato A alla citata DGR.

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone, all’art. 18, c.2) che le Regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativo all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 del medesimo articolo e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo;

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede, in particolare che la Giunta regionale, sentiti l’ISPRA, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e la Commissione consultiva regionale, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adottati con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell’articolo 18 della legge 157/1992 e dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Visto il comma 7 dell’articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino

all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2026 n. 2-2646/2026/XII del 09/06/2026 con la quale è stato approvato il “Calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2025/2026”, all. A) e le “Istruzioni Operative Supplementari”, all. B) e in particolare l’allegato A) al parag. 3 (Giornate e orari), p.to 3.2, lett.B) che prevede: “I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione”;

atteso che il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura con nota prot. n.00016143 del 17/07/202 ha invitato i Comprensori Alpini della Regione Piemonte a fornire idonea motivazione scritta qualora intenzionati ad avvalersi di quanto riportato al p.to. 3, lett. B) del Calendario Venatorio;

preso atto delle note pervenute al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura dai Comprensori Alpini:

- BI1, CN1, CN2, CN3, CN5, CN6, CN7, TO1, TO4, TO5 con le quali sono state fornite le motivazioni a supporto delle scelte intraprese finalizzate a limitare a due i giorni di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina;
- TO2, TO3, VCO1, VCO2, VCO3 con le quali sono state fornite le motivazioni a supporto delle scelte intraprese finalizzate a limitare a due i giorni di caccia programmata alla tipica fauna alpina;
- VC1 con la quale ha comunicato di non aver modificato il numero delle giornate nelle quali è consentita la caccia alla tipica fauna alpina;

dato atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura che ha ritenuto coerenti le motivazioni fornite a supporto della scelta di limitare le giornate di caccia programmata, finalizzata a conciliare e gestire l’attività venatoria unitamente alle conservazione del patrimonio faunistico;

preso atto altresì che dal Comprensorio Alpino CN4 non è pervenuto riscontro alla nota del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, e pertanto le giornate di caccia programmata sono quelle previste al punto 3.1 dell’All. A);

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 9.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028”;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- la D.G.R. n. 2-2646/2026/XII del 09/06/2026, di approvazione del Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027 (Allegato A) e delle relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B);
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni fornite a supporto della scelta di limitare le giornate di caccia programmata finalizzata a conciliare e gestire l'attività venatoria unitamente alle conservazione del patrimonio faunistico;

di approvare, come previsto all'art. 3.2. lett.B) dell'All. A) alla DGR 9 giugno 2026 n. 2-2646/2026/XII la limitazione a due delle giornate di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini in premessa indicati;

di prendere atto che nei Comprensori Alpini CN4 e VC1 le giornate di caccia programmata sono quelle previste al punto 3.1 dell'All. A);

di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale ai sopra citati Comprensori Alpini affinché provvedano a dare la massima diffusione di quanto riportato nella presente determinazione dirigenziale;

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto